

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SERVIZIO VIA E VINCA 18 maggio 2018, n. 87

PdL in zona C2 – Comparto 17 del PRG di Altamura, località San Giuliano-via Bari – intervento di riproposizione in variante del PdL n. 17 approvato con DCC 140/99 e convenzionato in data 14.10.1999 – Comune di Altamura (BA) – Proponente: Ditta LOSURDO Stefano Giuseppe + 10. Valutazione di incidenza – livello I – fase di screening ex DGR 304/2006 e ss.mm.ii.. ID_5354.

La Dirigente *ad interim* del Servizio VIA e VINCA, Dott.ssa Antonietta Riccio

VISTA la Legge Regionale 4.02.1997 n. 7 e ss.mm.ii.;

VISTO l'art. 5 del D.P.R. n. 357/1997 e ss.mm.ii.;

VISTA la DGR n. 3261 del 28.07.98 con la quale sono state emanate direttive per la separazione delle attività di direzione politica da quelle di gestione amministrativa;

VISTO l'art. 1 c. 1 della L.r. 11/2001 e ss.mm.ii.;

VISTO l'art. 32 della Legge n. 69 del 18.06.2009 che prevede l'obbligo di sostituire la pubblicazione tradizionale all'Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;

VISTO l'art. 18 del D. Lgs. n. 196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali" in merito ai principi applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici;

VISTO il D.Lgs. n. 33 del 14/03/2013 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni".

VISTI gli artt. 14 e 16 del D. Lgs. n. 165/2001;

VISTA la D.G.R. 31 luglio 2015, n. 1518 "Adozione del modello organizzativo denominato "Modello Ambidestro per l'Innovazione della macchina Amministrativa regionale - MAIA". Approvazione Atto di Alta Organizzazione";

VISTO il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 31 luglio 2015, n. 443 di "Adozione del modello organizzativo denominato "Modello Ambidestro per l'Innovazione della macchina Amministrativa regionale - MAIA";

VISTA la DGR del 12/10/2015, n. 1744 con cui è stato nominato Direttore del Dipartimento mobilità, qualità urbana, opere pubbliche, ecologia e paesaggio, l'ing. Barbara Valenzano;

VISTA la D.G.R. n. 458 del 8/4/2016 in cui sono definite le Sezioni di Dipartimento e le relative funzioni, con particolare riferimento alla Sezione "Autorizzazioni Ambientali" ed alla collocazione provvisoria dei relativi Servizi;

VISTA la D.G.R. n. 1176 del 29 luglio 2016, con cui la dott.ssa Antonietta Riccio, è stata nominata Dirigente della Sezione Autorizzazioni Ambientali;

VISTA la D.D. n. 997 del 23 dicembre 2016 del Dirigente della Sezione Personale e Organizzazione con cui sono stati istituiti i Servizi afferenti alle Sezioni, in applicazione dell'art. 19 c. 2 del DPGR n. 443 del 31 luglio 2015 e s. m. i.;

VISTA la D.D. n. 16 del 31 marzo 2017 del Direttore del Dipartimento Risorse Finanziarie e Strumentali, Personale e Organizzazione, con cui la dott.ssa Antonietta Riccio è stata nominata Dirigente *ad interim* del Servizio VIA e VINCA;

VISTA la DD n. 124 del 28 agosto 2017 con cui è stata attribuita la Struttura di responsabilità equiparata a P.O. "VINCA nel settore agronomico e sviluppo rurale" alla dott.ssa agr. Roberta Serini;

VISTI altresì:

- il Decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357 "Regolamento recante attuazione della Direttiva habitat" e ss.mm.ii.;
- la L.R. 11/2001 e ss.mm.ii.;
- la D.G.R. 304/2006 e ss.mm.ii.;
- il D.M. 17 ottobre 2007 recante "Criteri minimi uniformi per la definizione di Misure di Conservazione relative a Zone Speciali di Conservazione (ZSC) e a Zone di Protezione Speciale (ZPS)"
- il R.R. 6/2016 "Regolamento recante Misure di Conservazione ai sensi delle Direttive Comunitarie 2009/147 e 92/43 e del DPR 357/97 per i Siti di importanza comunitaria (SIC), così come modificato da Regolamento

12/2017;

- la L.R. 44/2012 “Disciplina regionale in materia di valutazione ambientale strategica” e ss.mm.ii.;

Premesso che:

- con nota acquisita al prot. della Sezione Autorizzazioni Ambientali **prot. AOO_089/1426 del 09/02/2018**, il Servizio Ambiente della Città di Altamura, in qualità di Autorità competente nell’ambito del procedimento di verifica di assoggettabilità a VAS, richiedeva il parere di Valutazione di Incidenza per il piano emarginato in epigrafe, così come disciplinato dalla LR 44/2012;
- quindi, con nota prot. **AOO_089/1882 del 22/02/2017**, lo scrivente rappresentava al proponente, per il tramite del Comune, la necessità di integrare la documentazione già in atti con ulteriori elaborati tecnici, ed essendo la superficie di intervento classificata dal PAI della Regione Basilicata come “*area a rischio idrogeologico medio ed a pericolosità media - R2*”, chiedeva altresì di porre in atto quanto necessario al rilascio del parere di conformità al PAI da parte della medesima AdB, ex art. 6 c. 4bis) della L.r. 11/2001 e ss.mm.ii.;
- il tecnico incaricato dai proponenti, con nota/pec del 26/03/2018, in atti al prot. **AOO_089/3350 del 03/04/2018**, riscontrava la nota di cui al capoverso precedente inviando le integrazioni richieste, ivi compreso il parere di compatibilità idrogeologica dell’AdB Basilicata.

Premesso altresì che:

- ai sensi dell’art. 4 della L.r. 44/2012, come novellato dalla legge regionale di semplificazione del 12 febbraio 2014, n. 4, “*Ai comuni è delegato l’esercizio, anche nelle forme associative disciplinate dal testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, emanato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, delle competenze per l’espletamento dei procedimenti di verifica di assoggettabilità a VAS di cui all’articolo 8 per i piani o programmi approvati in via definitiva dai comuni, nonché per l’espletamento dei procedimenti di VAS di cui agli articoli 9 e seguenti rinvenienti da provvedimenti di assoggettamento di piani o programmi di cui sopra*”;
- la Regione Puglia, ai sensi dell’art. 6 comma 1bis L.r. 11/2001 e ss.mm.ii., è competente ad esprimere parere di valutazione di incidenza per i “*piani territoriali, urbanistici, di settore e loro varianti*”;

atteso che:

- ai sensi dell’art. 17 (Integrazione tra valutazioni ambientali) comma 1 della LR 44/2012 e ss.mm. “La valutazione di incidenza è effettuata nell’ambito del procedimento di VAS del piano o programma” e comma 3 “Il provvedimento di verifica e/o il parere motivato sono espressi dall’autorità competente anche con riferimento alle finalità di conservazione proprie della valutazione d’incidenza oppure, nei casi in cui operano le deleghe previste all’articolo 4, danno atto degli esiti della valutazione di incidenza”;

si procede pertanto in questa sezione, valutati gli atti amministrativi e la documentazione tecnica fornita, ad illustrare le risultanze dell’istruttoria di competenza regionale relativa al livello 1 - “fase di screening” del procedimento in epigrafe di cui l’Autorità competente dovrà tener conto nel proprio provvedimento.

Descrizione degli interventi

In base a quanto contenuto nella documentazione agli atti, con particolare riferimento all’elab. “*Relazione tecnica. Valutazione di Incidenza Ambientale*” – All. D”, prot. 1426/2018, la presente proposta d’intervento attiene alla riproposizione del PdL n. 17 approvato con DCC 140/99 e convenzionato in data 14.10.1999, ripresentato con importanti varianti “*imposte da circostanze ed esigenze maturate nel lungo lasso di tempo trascorso dalla sua prima elaborazione*”.

Nello specifico, si riporta di seguito quanto descritto nel suddetto elaborato, pag.ne 16-19, circa l’intervento proposto:

“4 DESCRIZIONE DELL’ INTERVENTO

Premesso che:

- **In data 12/12/1995** i signori (...), presentano, per l’area corrispondente al comparto 17 del P.R.G. adeguato alla L.R. 56/80, in zona C2 di espansione, il progetto di lottizzazione rubricato al n°39965 del 12/12/1995.
- **In data 28/06/1996** il Consiglio Comunale con Delibera n°140 approva il Piano di Lottizzazione della zona C2 – via Bari corrispondente al comparto n°17, già adottato con Delibera di C.C. n°14 del 01/02/1996.”
- **In data 14/10/1995** con atto notaio Clemente Stigliano Rep. N° 38898, Raccolta n°9359 registrato a Gioia del Colle il 23/10/1999 al n°2049, viene stipulata convenzione.
- **In data 28/12/2012** viene presentato il “Progetto per la realizzazione delle urbanizzazioni primarie” a firma dell’arch. Lucia Pennacchia e dell’ing. Nicola Lomurno.
- **In data 12/04/2013** l’ing. Nicola Lomurno, in qualità di progettista delle opere di urbanizzazione primaria di cui innanzi, trasmette alla Sezione LL.PP. del Comune di Altamura documentata integrativa e sostitutiva di quella già trasmessa in data 28/12/2012.
- **In data 16/01/2014** viene protocollata la richiesta dei lottizzanti di “rinnovo della convenzione stipulata in data 14/10/1999”.
- **In data 17/02/2014** il Dirigente del III Settore – Sviluppo e Governo del Territorio, Arch. G. Buonamassa, risponde così alla richiesta di rinnovo:

“Atteso che l’approvazione del Piano è avvenuta in data 28.06.1996 con Delibera di C.C. n°140 e convenzionata in data 14.10.1999 con atto Rep. N°38898 racc. n°9359 registrato a Gioia del Colle in data 29.10.1999 al n°2049, che non vi è stata attuazione dello stesso anche per quanto riguarda le opere di urbanizzazione primaria, si conclude che è necessario ripresentare la proposta di Piano di Lottizzazione ai fini della necessaria riadozione e successiva approvazione.”

L’allegato P.d.L., in n°8 tavole, non è la semplice riproposizione del P.d.L. già approvato nel 1999 ma comprende varianti imposte da circostanze ed esigenze maturate nel lungo lasso di tempo trascorso dalla sua prima elaborazione.

Circostanze ed esigenze individuabili:

- nelle variazioni avvenute nell’assetto della proprietà delle aree;
- nella esigenza di schemi tipologici flessibili, più adattabili ad un mercato edilizio sempre più alla ricerca di unità immobiliari funzionali minime;

il tutto all’interno di limitazioni fissate, da una parte, da una viabilità non più variabile perché collegata ad un contesto viario già esistente, dall’altra, da diritti acquisiti in sede di ripartizione della volumetria totale del vecchio P.d.L..

La scelta infine di fornire precise indicazioni plano-volumetriche e strutturali delle tipologie edilizie per l’utilizzo, in sede esecutiva, della procedura D.I.A., differenziano notevolmente il presente P.d.L. da quello precedente, rendendo inevitabile la procedura di variante.

Le varianti proposte riguardano sul piano più strettamente tecnico-urbanistico:

- 1) l’accorpamento di alcuni lotti fondiari;
- 2) l’eliminazione di un parcheggio di 2 posti macchina con accorpamento della relativa area a quello individuato su Via Bari;
- 3) la individuazione puntuale:

a) – della volumetria non residenziale (S.n.r.) destinata ad attività commerciale e/o uffici nella misura di 20mc/abitante così come disposto dall’art.2 del DM 02/04/1968 n°1444.

b) – della volumetria destinata all’Edilizia Residenziale Pubblica (ERP) e all’Edilizia Residenziale Libera (ERL) nella misura rispettivamente del 40% e del 60% così come indicato dalla Legge 22/10/1971 n°865.

L’art.15 delle Norme Tecniche di Attuazione (N.T.A.) fissa, indici, parametri, destinazioni d’uso degli edifici consentiti nella “zona di espansione C2” assoggettando gli interventi alla predisposizione obbligatoria di uno strumento urbanistico esecutivo. A tali norme, integralmente riportate nella Tav. 1/8 – Allegato A, si adegua il presente progetto di variante. La soluzione proposta:

- nel rispetto della viabilità fissata dal precedente P.d.L. e dal relativo progetto esecutivo delle urbanizzazioni primarie qui riportato in Tav. 2/8 – Allegato A;

- nel rispetto delle aree adiacenti a soddisfacimento dello standard di 18 mq./ab. fissato dal DM 02/04/1968 n°1444;

prevede dal punto di vista plano-volumetrico:

- 3 edifici residenziali bifamiliari (lotti L2, L3 ed L4) destinati al mercato privato ed in un edificio plurifamiliare (L1) con 14 alloggi ERP, di cui due collocati al piano rialzato, 14 alloggi residenziali, un ufficio e locali commerciali a piano terra destinato al mercato privato.

Si riporta di seguito la tabella con indicazione di indici e parametri di P.R.G. e di P.d.L. da cui si evince che su una superficie complessiva d'intervento di mq. 8296.85, la superficie di mq. 1602 è destinata a verde attrezzato.

APPLICAZIONE E VERIFICA DI STANDARDS DI P.R.G.

P.R.G.	P.d.L.
- (At) Superficie territoriale *mq. 8438.06 At= mq. 8296,85	mq. 8296,85
* la maggiore superficie di mq. 141.50 è annessa all'edificio già esistente di proprietà eredi Sardone	
- Volume (Vmax)	
* Volume max edificabile:	
* At x It = 8296.85 x 1.25 mc/mq =	mc 10371,07
* Numero abitanti insediabili	n° ab. 104
V/100pari a 10371.07 : 100 = 103.71 ~ n° ab. 104	
- (Sf) Superficie fondiaria =	mq. 4752.15
- (As) Superficie a strade =	mq. 1672.70
- (Ap) Superficie attrezzature minime (art. 3 D.M. 2-4-68 ed art. 15 N.T.A.):	* Parcheggi: P1 + P2 = 135 +135 = mq. 270
n°ab x 18 mq/ab =104 ab. x 18 mq/ab = mq. 1872 di cui	* Superficie a verde attrezzato: mq. 1602
- parcheggi : 2,5 mq./abx104= mq.260	
- verde attrezzato: 9 mq/ab x 104= mq.936	
- Istruzione etc. 4,5 mq/ab x 104 = mq.468	
- attrezz.comuni 2,0 mq/ab x 104= mq. 208	
TOTALE= mq.1872	TOTALE: mq. 1872
-Superficie territoriale (At)=(Sf + As + Ap) (4752.15 + 1672.70 + 1872,00) =	mq. 8296.85

*Il volume qui riportato di mc 10372.07 rappresenta il volume urbanistico come indicato da PRG; il volume effettivo è riportato nelle tavole delle singole tipologie, in allegato, considerando il volume massimo consentito da PRG aumentato del 15% (bonus). La volumetria totale di progetto risulta = a mc 11831.66.”

Descrizione del sito di intervento

L'area d'intervento confina a Nord-Ovest con via Bari ed è delimitata, a Sud e Sud-Est, dalla viabilità del Centro Direzionale-Commerciale "Fuori le Mura", mentre a Nord, con ville unifamiliari. La stessa è identificata al FM 164 del Comune di Altamura, p.lle 736-739-743-740-744-747-761-770-772-775-473-778-779-788-789-757-763-768-771-737-738-741-742-745-746-748-749-750-751-752-753-754-755-756-758-759-760-762-764-765-766-767-773-776-777-780-781-782-783-784-786-787-790-792-793-794, per complessivi 8296 mq.

Dalla ricognizione condotta in ambito G.I.S. dei beni paesaggistici (BP) e degli ulteriori contesti paesaggistici (UCP) individuati dal Piano Paesaggistico Territoriale della Regione Puglia (PPTR), approvato con D.G.R. 16 febbraio 2015, n. 176 (pubblicato sul BURP n. 40 del 23-03-2015) e ss.mm.ii. in corrispondenza del sito di intervento si rileva la presenza di:

6.2.2 - Componenti delle aree protette e dei siti naturalistici

- UCP - Siti di rilevanza naturalistica (SIC/ZPS "murgia alta")

Ambito di paesaggio: *Alta murgia*;

Figure territoriali: *Altopiano murgiano*.

L'area oggetto di intervento ricade nel perimetro del SIC/ZPS "Murgia Alta", cod. IT9120007, di cui si riportano gli elementi distintivi salienti, tratti dal relativo Formulario standard Natura 2000, a cui si rimanda per ogni ulteriore approfondimento¹:

4. SITE DESCRIPTION

4.1 General site character

Habitat class Cover

N0820.0 %

N1815.0 %

N0965.0 %

Total100 %

Other Site Characteristics

Paesaggio suggestivo costituito da lievi ondulazioni e da avvallamenti doliniformi, con fenomeni carsici superficiali rappresentati dai puli e dagli inghiottitoi. Il substrato è di calcare cretaceo, generalmente ricoperto da calcarenite pleistocenica. Il bioclimate è submediterraneo.

4.2 Quality and importance

Subregione fortemente caratterizzata dall'ampio e brullo tavolato calcareo che culmina nei 679 m del monte Caccia. Si presenta prevalentemente come un altipiano calcareo alto e pietroso. E' una delle aree substeppiche più vaste d'Italia, con vegetazione erbacea ascrivibile ai Festuco brometalia. La flora dell'area è particolarmente ricca, raggiungendo circa 1500 specie. Da un punto di vista dell'avifauna nidificante sono state censite circa 90 specie, numero che pone quest'area a livello regionale al secondo posto dopo il Gargano. Le formazioni boschive superstiti sono caratterizzate dalla prevalenza di Quercus pubescens spesso accompagnate da Fraxinus ornus. Rare Quercus cerris e Q. frainetto.

Dalla visione del WebGis² dell'Autorità di Bacino della Basilicata, emerge che l'area interessata è ricompresa in un territorio censito come area a rischio idrogeologico medio "R2" nel relativo piano di Assetto Idrogeologico (PAI) vigente.

EVIDENZIATO che:

- ai sensi dell'art. 6 c. 4bis) della L.r. 11/2001 e ss.mm.ii., le procedure di valutazione di incidenza relative ad interventi assoggettati ad approvazione da parte dell'Autorità di Bacino regionale di cui alla L.r. 19/2002, sono espletate sentita la stessa Autorità di Bacino;

PRESO ATTO che:

- con Atto Dirigenziale n. 8 del 30/01/2018, trasmesso dal tecnico incaricato con nota prot. 3350/2018, l'AdB della Basilicata determinava di esprimere **parere positivo** ai sensi dell'art. 33 delle Norme di Attuazione del piano stralcio per la Difesa dal Rischio Idrogeologico "sui soli interventi di bonifica previsti nel progetto", con le prescrizioni ivi indicate.

CONSIDERATO che:

- a valle delle verifiche di rito, effettuate in ambiente GIS, e sulla scorta della documentazione tecnica trasmessa, ivi compresa quella fotografica, l'area d'intervento, collocata in un contesto urbano, appare occupata da vegetazione spontanea, tra cui *Robinia pseudoacacia L.*, e sporadici alberi da frutto;
- in corrispondenza delle superfici interessate dal piano di lottizzazione non si riscontrano pertanto specie vegetali di interesse comunitario, elencate nell'Allegato I della Direttiva "Habitat" 92/43/CEE, di cui al formulario standard relativo al SIC/ZPS in esame, così come è possibile escludere la stabile presenza delle specie animali di cui all'Allegato II della medesima Direttiva elencate nella scheda di riferimento del SIC/ZPS;

¹ ftp://ftp.minambiente.it/PNM/Natura2000/TrasmissioneCE_2015/schede_mappe/Puglia/SIC_schede/Site_IT9120007.pdf

² <http://rsdi.regione.basilicata.it/webGis/gisView.jsp?project=F53DD628-BB45-6603-2F8F63E08E609A3E#app=dbe8&7dc8-selectedIndex=1&d3a2-selectedIndex=0>

evidenziato che:

- in base agli obietti di conservazione del SIC/ZPS “*Murgia Alta*”, sulla scorta della collocazione del piano proposto nel contesto del sito RN2000 ed in assenza di effetti cumulativi con altri piani o progetti, è possibile escludere il verificarsi di incidenze negative dirette, indirette e cumulative generate dalla realizzazione del piano stesso;
- la Sezione Vigilanza Ambientale di questa Regione ed il Comune di Altamura, per quanto di competenza, concorrono alla verifica della corretta attuazione dell’intervento.

Pertanto, esaminati gli atti del Servizio ed alla luce delle motivazioni sopra esposte, che si intendono qui integralmente richiamate, sulla base degli elementi contenuti nella documentazione presentata, pur non essendo il progetto in esame direttamente connesso con la gestione e conservazione del SIC/ZPS “*Murgia Alta*”, cod. IT9120007, si ritiene che non sussistano incidenze significative sul sito Natura 2000 interessato e che pertanto non sia necessario richiedere l’attivazione della procedura di valutazione appropriata, a condizione che:

1. in fase di cantiere si adottino tutte le misure necessarie al contenimento di polveri e rumori;
2. sia rispettato il Regolamento Regionale n. 13 del 22.08.2006 “*Misure urgenti per il contenimento dell’inquinamento luminoso e per il risparmio energetico*”, attuativo della Legge Regionale n. 15/2006;
3. si preveda l’utilizzo di materiale di recupero, di tecniche e tecnologie che consentano il risparmio di risorse e di avviare a recupero i materiali di scarto derivanti dalle opere a farsi, con particolare riferimento alle terre e rocce da scavo;
4. non si effettuino la piantumazione di specie arboree ed arbustive estranee al contesto murgiano;

Verifica ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003

Garanzia della riservatezza

La pubblicazione dell’atto all’albo, salve le garanzie previste dalla L. 241/90 e s.m.i. in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela della riservatezza dei cittadini, tenuto conto di quanto disposto dal D.Lgs. 196/2003 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente Regolamento Regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.

Ai fini della pubblicazione legale, l’atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari, ovvero il riferimento a dati sensibili. Qualora tali dati fossero indispensabili per l’adozione dell’atto, essi sono trasferiti in documenti separati esplicitamente richiamati. Non ricorrono gli obblighi di cui agli artt. 26 e 27 del DLgs 33/2013.

“COPERTURA FINANZIARIA AI SENSI DELLA L.R. 28/2001 E SS.MM.II.”

Il presente provvedimento non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dallo stesso non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.

Per quanto esposto in premessa, che qui si intende integralmente riportato, la Dirigente *a.i.* del Servizio VIA e VINCA

DETERMINA

- **di non richiedere l’attivazione della procedura di valutazione appropriata** per il PdL in zona C2 – Comparto 17 del PRG di Altamura, località San Giuliano-via Bari – *intervento di riproposizione in variante del PdL n. 17 approvato con DCC 140/99 e convenzionato in data 14.10.1999*, proposto dalla Ditta Losurdo Stefano + altri 10 ed avente come Autorità competente il Comune di Altamura, per le valutazioni e le verifiche espresse in narrativa che s’intendono qui integralmente richiamate;
- di precisare che il presente provvedimento:
 - è immediatamente esecutivo;

- è riferito a quanto previsto dalla L.r. 11/2001 e ss.mm.ii. relativamente alla sola Valutazione di incidenza secondo le disposizioni della D.G.R. 304/2006;
 - non sostituisce altri pareri e/o autorizzazioni eventualmente previsti ai sensi delle normative vigenti;
 - ha carattere preventivo e si riferisce esclusivamente alle opere a farsi;
 - fa salve tutte le ulteriori prescrizioni, integrazioni o modificazioni relative al progetto in oggetto introdotte dagli Uffici competenti, anche successivamente all'adozione del presente provvedimento, purché con lo stesso compatibili;
 - è altresì subordinato alla verifica della legittimità delle procedure amministrative messe in atto;
- di notificare il presente provvedimento, a cura del Servizio VIA e VINCA, al RUP del Comune di Altamura, Dott. Falcicchio Giuseppe;
 - di trasmettere il presente provvedimento allo studio tecnico incaricato, alla Sezione Vigilanza Ambientale, alla Sezione Tutela e Valorizzazione del Paesaggio (Servizio Parchi e Tutela della Biodiversità), al Servizio Valutazione di Incidenza della Città metropolitana di Bari, al Distretto Idrografico dell'Appennino Meridionale – sede Basilicata ed all'Arma dei Carabinieri (Gruppo Carabinieri Forestale di Bari);
 - di far pubblicare il presente provvedimento sul BURP e sul Portale Ambientale dell'Assessorato alla Qualità dell'Ambiente;
 - di trasmettere copia conforme del presente provvedimento al Servizio Segreteria della Giunta Regionale.

Ai sensi dell'art. 3 comma 4 della L. n. 241/90 e smi, avverso il presente provvedimento potrà essere presentato ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni (sessanta) dalla data di notifica dello stesso, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 (centoventi) giorni.

La Dirigente *a.i.* del Servizio VIA e VINCA
(Dott.ssa Antonietta RICCIO)